



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

**REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO
DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI
DELL'ART. 24 DELLA LEGGE N. 240/2010**

*Emanato con Decreto rettorale 20 ottobre 2011, n. 1296
Ultime modifiche emanate con Decreto rettorale 28 ottobre 2020, n. 754
come rettificato dal Decreto rettorale 11 novembre 2020, n. 796
Entrate in vigore il 29 ottobre 2020*



UFFICIO RECLUTAMENTO E CARRIERE DOCENTI

Via Ravasi, n° 2 – 21100 Varese (VA) – Italia

Tel. +39 0332 21 9181 – 9182 - 9183

Email reclutamento.docenti@uninsubria.it PEC ateneo@pec.uninsubria.it

Web www.uninsubria.it

P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria!

Piano III
Uff. 3.044.0



**REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO
DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO
AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE N. 240/2010**

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Tipologie contrattuali.....	3
Art. 3 - Programmazione e copertura finanziaria.....	4
Art. 4 - Proposta di reclutamento.....	4
Art. 5 - Procedura di selezione.....	5
Art. 6 - Requisiti per la partecipazione.....	5
Art. 7 - Commissioni giudicatrici.....	6
Art. 8 - Selezione.....	8
Art. 9 - Chiamata diretta di ricercatori a tempo determinato.....	9
Art. 10 - Proposta di chiamata.....	9
Art. 11 - Rapporto di lavoro.....	9
Art. 12 - Periodo di prova.....	10
Art. 13 - Incompatibilità.....	10
Art. 14 - Trattamento economico.....	10
Art. 15 - Valutazione attività ai fini della proroga biennale.....	11
Art. 16 - Chiamata nel ruolo dei professori associati.....	11
Art. 17 - Mobilità.....	12
Art. 18 - Cessazione.....	12
Art. 19 - Norme finali.....	12



Art. 1 - Finalità

1. L'Università degli Studi dell'Insubria instaura rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato mediante la stipula di contratti di diritto privato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione n. 251 dell'11 marzo 2005.

Art. 2 - Tipologie contrattuali

1. I contratti di cui all'art. 1 sono stipulati secondo le seguenti tipologie:
 - a. contratti di cui alla lettera a) dell'articolo 24, comma 3, della Legge n. 240/2010, di durata triennale prorogabili per una sola volta per ulteriori due anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri di cui al successivo art. 15.
I predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse. Possono prevedere il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime a tempo definito. Il ricercatore è tenuto a svolgere almeno 40 ore, se a tempo definito, e almeno 60 ore, se a tempo pieno, di didattica frontale per anno accademico, secondo modalità indicate nel bando di selezione e nel contratto.
 - b. contratti di cui alla lettera b) dell'articolo 24, comma 3, della Legge n. 240/2010, di durata triennale, riservati a coloro che hanno usufruito di contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero a coloro che hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge n. 240/2010 o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398 e altre borse post dottorato in Università ed Enti di Ricerca italiani, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. I suddetti contratti, ai sensi dell'art. 29 comma 5 della Legge n. 240/2010, possono essere stipulati anche con coloro che hanno usufruito per almeno 3 anni dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge n. 230/2005.
I contratti possono prevedere il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime a tempo definito. Il ricercatore è tenuto a svolgere almeno 80 ore, se a tempo definito, e almeno 120 ore, se tempo pieno, di didattica frontale per anno accademico, secondo modalità indicate nel bando di selezione e nel contratto. L'impegno minimo si intende assolto con le modalità previste dall'art. 3, comma 1 lettera a) e b) del Regolamento per la disciplina degli affidamenti e dei contratti di insegnamento.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010 e dei contratti di cui al presente regolamento, intersorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dello stesso art. 22, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini



della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

3. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L'espletamento dei contratti di cui presente regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 3 - Programmazione e copertura finanziaria

1. Il reclutamento di ricercatori a tempo determinato avviene, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della Legge n. 240/2010, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale che assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali con fondi destinati a tale scopo nel bilancio universitario o, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della Legge n. 240/2010, a carico di soggetti pubblici e privati previa stipula di convenzioni di importo e durata non inferiore a quella del contratto per posti di ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) e di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lettera b). Nel caso in cui il finanziamento sia corrisposto in più rate concordate dalle parti, il soggetto finanziatore, se ente privato, dovrà consegnare idonea fideiussione bancaria o assicurativa. Il soggetto finanziatore, se ente pubblico, dovrà fornire garanzia delle obbligazioni assunte con atto formale (delibera dell'organo competente ovvero eventuale altro atto provvedimento relativo all'impegno di spesa).
La copertura finanziaria è assicurata anche mediante progetti di ricerca nazionali ed internazionali che prevedano nel piano finanziario spese per il reclutamento di personale o mediante risorse ottenute per specifici interventi ministeriali.
2. Ai sensi dell'art. 5, commi 5 e 8, del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinati al finanziamento di spese di personale devono essere supportati da specifici accordi approvati dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere preventivo del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. In caso di copertura finanziaria parziale (cofinanziamento di posti ex art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010) da parte di soggetti pubblici e privati e/o mediante progetti di ricerca di cui al comma 1, la quota a carico del budget di Ateneo non deve superare il 50% del costo del posto da finanziare, sulla base delle disponibilità di bilancio e previa valutazione da parte della Commissione Didattica di Ateneo in merito alla peculiarità del progetto con riferimento all'attività didattica e di ricerca.

Art. 4 - Proposta di reclutamento

1. La proposta di attivazione di posti di ricercatore a tempo determinato è formulata dal Consiglio di Dipartimento con delibera assunta dalla maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia. La proposta di attivazione della procedura viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, che tiene conto del piano di programmazione triennale dell'Ateneo.
2. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a. tipologia di contratto con cui si intende assumere il ricercatore a tempo determinato ed il regime di impegno;
 - b. specificazione del settore concorsuale individuato ai sensi del decreto ministeriale di cui all'art. 15 della Legge n. 240/2010, del macrosettore concorsuale e l'eventuale profilo specificato esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;



- c. le attività oggetto del contratto con riferimento all'attività di ricerca, all'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore è chiamato a svolgere;
- d. l'attività assistenziale ove collegata ai propri compiti didattici e di ricerca da espletarsi sulla base di accordi tra l'Università e le competenti strutture sanitarie;
- e. la copertura finanziaria con indicazione della fonte di finanziamento;
- f. l'eventuale numero massimo di pubblicazioni, comunque non inferiore a dodici, che un candidato può presentare;
- g. l'eventuale prova orale finalizzata ad accertare esclusivamente l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera.

Art. 5 - Procedura di selezione

1. L'assunzione dei ricercatori a tempo determinato avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

Il bando di indizione della procedura, emanato con decreto del Rettore, è pubblicato per trenta giorni all'Albo Ufficiale di Ateneo, nel sito di Ateneo, del MIUR e dell'Unione Europea. L'avviso del bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale.

Nel bando sono indicati il numero dei posti, il settore concorsuale, l'eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, il macrosettore concorsuale, la tipologia del contratto, il regime di impegno, la relativa durata, informazioni sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri, l'eventuale indicazione della lingua straniera di cui si richiede la conoscenza in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera, il trattamento economico e previdenziale, i casi di incompatibilità, le modalità e i requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione dei candidati. L'Università garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Art. 6 - Requisiti per la partecipazione

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione finalizzate alla stipula di contratti di cui all'art. 2 lettera a) i candidati italiani o stranieri in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica;
2. Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione finalizzate alla stipula di contratti di cui all'art. 2 lettera b) i candidati italiani o stranieri in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica;
 - b. aver usufruito dei contratti di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010 ovvero aver conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010, ovvero essere in possesso del titolo di specializzazione medica ovvero aver usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge n. 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398 e altre borse post-dottorato in Università ed Enti di Ricerca italiani ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri ovvero



aver usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14 della Legge 230/2005.

3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.
4. Non possono partecipare:
 - a. i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori universitari, ancorché cessati dal servizio;
 - b. coloro che abbiano usufruito di assegni di ricerca e svolto attività in qualità di ricercatore a tempo determinato, ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge n. 240/2010, presso questa Università o altri Atenei, statali, non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui all'art. 22 comma 1 della Legge n. 240/2010, per un periodo che, sommato alla durata prevista per il contratto oggetto della selezione cui intendono partecipare, superi i dodici anni anche non continuativi. Ai fini della predetta durata non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;
 - c. coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto ed effettua la proposta di chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 7 - Commissioni giudicatrici

1. La Commissione è nominata dal Rettore ed è composta da tre professori di ruolo di cui almeno uno di I fascia, inquadrati nel settore concorsuale oggetto della selezione, appartenenti ai ruoli di Atenei diversi tra loro, anche stranieri, con un elevato profilo scientifico, anche a livello internazionale riconosciuto nell'ambito della comunità scientifica di riferimento.

I professori di I fascia devono essere in possesso dei valori soglia per far parte delle Commissioni per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale.

I professori di II fascia devono rispettare i seguenti requisiti:

- per le procedure di tipo a) devono possedere i valori soglia per conseguire l'Abilitazione Scientifica Nazionale per la II fascia;
- per le procedure di tipo b) devono possedere i valori soglia per far parte delle Commissioni per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale.

In caso di membri in ruolo presso Atenei stranieri il Consiglio di Dipartimento attesta la congruità del curriculum scientifico al settore concorsuale oggetto della selezione e la corrispondenza del ruolo ricoperto all'estero, anche sulla base delle tabelle ministeriali di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere.

Qualora il bando indichi come profilo uno specifico settore scientifico-disciplinare, almeno uno dei componenti della commissione deve appartenere al medesimo settore scientifico-disciplinare.

In difetto di consistenza numerica di componenti appartenenti al settore concorsuale, la scelta può avvenire all'interno del macrosettore purché in possesso dei valori soglia in uno dei settori concorsuali ricompresi nel macrosettore, nel rispetto dei requisiti precedentemente indicati.

Ai sensi della Raccomandazione 11/03/2005 n. 251 della Commissione delle Comunità Europee, nella costituzione deve essere garantito un adeguato equilibrio di genere.

2. Un componente della Commissione, inquadrato nell'eventuale Settore Scientifico Disciplinare indicato nel bando, è designato dal Consiglio di Dipartimento che ha richiesto l'attivazione della procedura, appartenente anche ad altro Dipartimento ovvero altro Ateneo, gli altri due vengono estratti a



sorte, sulla base di una rosa di quattro nominativi proposti dal Dipartimento. Per garantire la rappresentanza di genere e la presenza di almeno un professore di I fascia all'interno della Commissione, la rosa dei quattro nominativi dovrà contenere aspiranti Commissari in pari numero di genere e di ruolo.

La designazione e la proposta dei nominativi da sorteggiare sono deliberati nella composizione ristretta ai professori di prima e seconda fascia con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

3. L'Ufficio competente ricevute le proposte, procede al sorteggio con modalità che garantiscano la trasparenza e la pubblicità della procedura. La rosa viene ordinata secondo l'ordine alfabetico per cognome e nome e a ciascun nominativo è assegnato un numero cardinale fra 1 e 4. La Commissione sarà, quindi, formata scorrendo la sequenza numerica fino a raggiungere il numero dei componenti da nominare; qualora non venga assicurata la rappresentanza di genere e la presenza di almeno un professore di I fascia, in relazione al componente designato dal Dipartimento, la sequenza viene ulteriormente scorsa.
4. Della Commissione non possono far parte coloro che:
 - a. hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 8, della Legge n. 240/2010;
 - b. sono stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato per i reati contro la Pubblica Amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
 - c. sono componenti del CUN, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 16 gennaio 2006, n. 18;
 - d. sono componenti di Commissioni in carica delle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale;
 - e. sono stati nominati nello stesso anno solare in due Commissioni locali dell'Università degli Studi dell'Insubria relative a posti sia di professore che di ricercatore, eventualmente estendibile a tre Commissioni per i settori di ridotta consistenza numerica o in caso di indisponibilità di commissari in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1;
 - f. hanno rapporti di collaborazione con i candidati che presentino caratteri di sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale. Prefigurano in ogni caso rapporti di collaborazione incompatibili: la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di un candidato e/o la comunione di interessi economici nascenti da una stabile collaborazione professionale.
5. La nomina è disposta con decreto del Rettore pubblicato all'Albo Ufficiale e nel sito di Ateneo. Dalla data di pubblicazione decorre il termine di dieci giorni per l'eventuale ricusazione dei commissari da parte dei candidati.

Le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della commissione giudicatrice.

Se la causa di ricusazione è sopravvenuta successivamente al termine di cui sopra, purché anteriormente alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.
6. La Commissione individua al proprio interno il Presidente e il Segretario verbalizzante. Il Presidente della Commissione è il componente appartenente al ruolo maggiore. In caso di parità di ruolo, prevale la maggiore anzianità nel ruolo e in subordine la maggiore età anagrafica.
7. La Commissione svolge i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti. Può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.



8. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un Commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione da parte del Rettore, che, con le stesse modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3, provvede alla sostituzione. In caso di rinuncia o dimissioni dei commissari sorteggiati i sostituti saranno individuati scorrendo la lista secondo la sequenza numerica estratta, in caso di rinuncia o dimissioni del membro designato il Dipartimento interessato propone un nuovo componente.

Art. 8 - Selezione

1. La valutazione dei candidati prevede una fase preliminare, a conclusione della quale la Commissione esprime, per ciascun candidato, un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del MIUR del 25/05/2011 n. 243.
I criteri e i parametri con i quali sarà effettuata la valutazione preliminare e la successiva valutazione dei titoli e della produzione scientifica sono individuati dalla Commissione nella prima riunione, avvalendosi anche di strumenti telematici di lavoro collegiale previamente autorizzati dal Rettore. I criteri stabiliti dalla Commissione sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori mediante pubblicazione all'Albo e nel sito internet dell'Ateneo.
La Commissione Giudicatrice effettua una valutazione preliminare ai fini dell'ammissione alla successiva discussione dei titoli e della produzione scientifica in seduta pubblica con la Commissione, dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 ed il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità.
Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della eventuale lingua straniera indicata nel bando. L'eventuale prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.
Dopo la discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla stessa.
Al termine dei lavori la Commissione redige una graduatoria di merito sulla base dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e della produzione scientifica ed individua il vincitore della selezione. A parità di punteggio si farà riferimento agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. La graduatoria di merito ha validità esclusivamente in caso di rinuncia alla chiamata da parte del vincitore ovvero per mancata assunzione in servizio dello stesso ovvero per risoluzione anticipata del contratto di lavoro da parte del vincitore. In tali casi, il Dipartimento può formulare una nuova proposta di chiamata sulla base della graduatoria di merito.
2. La Commissione deve concludere i lavori entro quattro mesi dalla data del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi nel termine suddetto, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma negli atti della Commissione, con provvedimento motivato, rinvia gli stessi alla Commissione per la regolarizzazione stabilendone il termine.
Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna.
Il decreto rettorale di approvazione degli atti e la relazione finale sono pubblicati nel sito di Ateneo. L'università provvede agli adempimenti di pubblicità e trasparenza previsti dall'art. 19 del D. Lgs.14/03/2013, n. 33.



3. Le selezioni non danno luogo a dichiarazioni di idoneità.

Art. 9 - Chiamata diretta di ricercatori a tempo determinato

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio di Dipartimento, può autorizzare la stipula di contratti di ricercatore a tempo determinato mediante chiamata diretta, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005, senza l'attivazione di procedura di selezione di cui all'art. 8 del presente Regolamento, con soggetti che siano risultati vincitori di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione del MIUR, dell'Unione Europea o di altri enti internazionali nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo che prevedano espressamente l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010, presso l'Università.
2. I programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati dal MUR e dall'Unione Europea sono identificati con apposito provvedimento ministeriale.
3. Fatte salve eventuali specifiche disposizioni previste dai singoli Programmi di ricerca, al ricercatore si applica il trattamento giuridico ed economico dei ricercatori a tempo determinato.

Art. 10 - Proposta di chiamata

1. Il Consiglio di Dipartimento, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti, propone la chiamata del candidato vincitore con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia afferenti allo stesso.
2. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, per il medesimo settore concorsuale e scientifico-disciplinare, se previsto, per il quale si è svolta la procedura.
3. La delibera contenente la proposta di chiamata è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo che autorizza la stipula del contratto di lavoro che decorrerà di norma dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione, salvo richiesta motivata di deroga, comunque non superiore a 180 giorni, ovvero nel rispetto di specifiche normative che prevedono il diritto al differimento della presa di servizio.

Art. 11 - Rapporto di lavoro

1. L'Amministrazione, ai fini della stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione di rito.
Il contratto di diritto privato che si instaura con il ricercatore è sottoscritto dal Rettore.
2. Il ricercatore partecipa alle Commissioni di verifica del profitto degli studenti e di prova finale per il conseguimento del titolo di studio, partecipa alle attività del Dipartimento, può assumere funzioni di responsabilità su progetti di ricerca.
3. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca delle attività del ricercatore a tempo determinato si applicano le previsioni di cui all'art. 6 comma 1 della Legge n. 240/2010.
4. L'autocertificazione dell'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene tramite compilazione del registro delle lezioni. Tale registro al termine delle attività ed in ogni caso entro 30 giorni dal termine del contratto, dovrà essere consegnato al Direttore del Dipartimento che apporrà il proprio visto e provvederà a trasmetterlo per l'archiviazione agli uffici competenti.
5. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della Legge n. 240/2010.



6. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano le disposizioni statutarie e regolamentari che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari.
7. Alle ricercatrici in maternità si applica l'art. 24, comma 9 ter, della Legge n. 240/2010 che dispone la sospensione dei contratti di ricercatore a tempo determinato durante l'astensione obbligatoria per maternità e la proroga del termine di scadenza del contratto per un periodo pari alla durata della stessa;
8. L'Ateneo adempie agli obblighi di comunicazione al servizio per l'impiego competente per territorio, ai sensi dell'art. 1 comma 1180 della Legge n. 296/2006 e s.m.i..
9. Il ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 a carico dell'Ateneo.
10. I ricercatori possono variare per una sola volta, decorso un anno dalla stipula del contratto, il regime di impegno a tempo pieno o definito, previa autorizzazione del Dipartimento, e in caso di passaggio da tempo definito a pieno, previa copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento. L'istanza deve essere presentata al Rettore almeno quattro mesi prima dalla decorrenza del cambio di regime.

Art. 12 - Periodo di prova

1. Il ricercatore è soggetto a un periodo di prova della durata di tre mesi di effettivo servizio. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l'obbligo del preavviso. Il recesso deve essere motivato e i suoi effetti decorrono dal momento in cui la controparte ne viene a conoscenza.

Art. 13 - Incompatibilità

1. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 comma 9, 10, 11 e 12 della Legge n. 240/2010 che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore e quelle connesse al regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito.

I contratti di cui al presente regolamento non sono cumulabili con analoghi contratti benché stipulati in altre sedi universitarie, né con la fruizione di borsa per il dottorato di ricerca, né con gli assegni di ricerca o con borse di ricerca post laurea.

Per le attività compatibili si applica, per quanto non modificato dalla Legge n. 240/2010, la normativa prevista per i ricercatori universitari, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 158/1987.

Per il regime autorizzativo si applica quanto disposto dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 nonché dal regolamento di Ateneo per le autorizzazioni a svolgere incarichi esterni retribuiti.

Per tutto il periodo di durata del contratto, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione è prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Art. 14 - Trattamento economico

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 6 D.P.R. 15/12/2011, n. 232, adottato a norma dell'art. 8 comma 1 e 3 della Legge n. 240/2010, il trattamento economico dei titolari dei contratti di cui all'art. 24 comma 3 lettere a) e b) è corrisposto, a seconda del regime di impegno a tempo pieno o definito, ai sensi dell'art. 24, comma 8, della Legge n. 240/2010, secondo i parametri indicati nella tabella di cui all'allegato 3 del sopracitato D.P.R. n. 232/2011. Il trattamento economico dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) è determinato in misura pari al 120% del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.



Non è previsto alcun compenso aggiuntivo per attività didattica svolta presso l'Ateneo oltre il limite massimo di didattica frontale di cui al precedente art. 2 del Regolamento.

2. Nel caso di convenzionamento con il S.S.N., ai titolari di contratti di cui sopra spetta inoltre, il trattamento economico connesso all'attività assistenziale svolta.
3. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

I contratti sono assoggettati alle disposizioni vigenti in materia per il lavoro subordinato per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.

Art. 15 - Valutazione attività ai fini della proroga biennale

1. L'eventuale proroga del contratto triennale di cui all'art. 2 lettera a), per una sola volta e per soli due anni, avviene previa valutazione positiva dell'attività didattica e di ricerca svolta dal titolare del contratto con le modalità indicate nel D.M. 24/05/2011, n. 242.
2. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il Dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata può proporre, con il consenso dell'interessato, nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto, la proroga dello stesso sulla base di motivate esigenze di didattica e di ricerca e previo accertamento della copertura finanziaria.

La valutazione è svolta da una Commissione nominata dal Rettore ed è composta da tre componenti designati dal Dipartimento nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 del presente Regolamento, ad esclusione dei commi 2 e 3 in materia di sorteggio.

La Commissione svolge i propri lavori alla presenza di tutti i componenti nei termini dei cui all'art. 8 del presente Regolamento e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti. Può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

La valutazione ha come oggetto l'adeguatezza dell'attività didattica e di ricerca svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare ed è volta a comprovare il raggiungimento di un'adeguata maturità scientifica. È indicatore di maturità possedere almeno due valori soglia su tre per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per la II fascia, sulla base di una relazione dal predetto Dipartimento.

In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del Dipartimento ed alla valutazione della Commissione, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La delibera del Consiglio di Amministrazione è adottata entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.

Art. 16 - Chiamata nel ruolo dei professori associati

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, l'Università nel corso del terzo anno di contratto del ricercatore di tipologia b) valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010 nel settore concorsuale di afferenza, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010. In caso di valutazione positiva, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati nel rispetto delle vigenti disposizioni.
2. L'università, qualora abbia le necessarie risorse nella propria programmazione, nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per l'inquadramento nella qualifica di professore associato, ha facoltà di anticipare dopo il primo anno del contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, l'inquadramento di cui all'art. 24, comma 5, della predetta Legge, previo



esito positivo della valutazione. In tali casi la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.

3. La procedura di cui al presente articolo è disciplinata dal Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge n. 240/2010.

Art. 17 - Mobilità

1. In caso di cambiamento di sede, ai sensi dell'art. 7 comma 4 della Legge n. 240/2010, i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'Università di appartenenza conservano la titolarità di progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente di ricerca.

Art. 18 - Cessazione

1. La conclusione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione anche provvisoria del contratto.

La risoluzione del contratto può avvenire per grave inadempienza del ricercatore nello svolgimento dell'attività prevista dal contratto, valutata dal Dipartimento di afferenza. In caso di risoluzione anticipata del rapporto, il compenso spettante va ridotto proporzionalmente al periodo lavorato.

Il ricercatore che intende recedere dal contratto, è tenuto a dare un preavviso di 30 giorni. In caso di mancato preavviso al ricercatore è trattenuto un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non lavorato.

Art. 19 - Norme finali

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente per le materie trattate.